



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



SIS
School of
International
Studies

Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca in “Studi Internazionali”

Approvato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Studi Internazionali il 12 aprile 2022 e dal Consiglio della Scuola in Studi Internazionali il 14 aprile 2022



SOMMARIO

ART. 1 – IL CORSO DI DOTTORATO	3
ART. 2 – OBIETTIVI	3
ART. 5 – COLLEGIO DEI DOCENTI	4
ART. 6 – COORDINATORE E VICE-COORDINATORE	5
ART. 7 – COMITATO ESECUTIVO	6
ART. 8 – SUPERVISORI	6
ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA NEL CORSO DI DOTTORATO	7
ART. 10 – PERIODI ALL'ESTERO E STAGE	8
ART. 12 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE	8
ART. 13 – ESAME DI AMMISSIONE	8
ART. 14 – AMMISSIONE AL SECONDO ED AL TERZO ANNO	9
ART. 15 – AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	9
ART. 16 – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI	9
ART. 17 – FONDI PER LA RICERCA E SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI DOTTORANDI	10
ART. 18 – PRIMA APPLICAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO	11
ART. 19 – REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E DI ATENEIO	11

Art. 1 – Il Corso di Dottorato

1. Il Corso multidisciplinare di Dottorato in Studi Internazionali è istituito con delibera del Consiglio della Scuola di Studi Internazionali del 12 settembre 2013. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito denominato per brevità "Regolamento di Ateneo"), emanato con D.R. n. 250 del 11 marzo 2022, il Consiglio della Scuola di Studi Internazionali adotta il presente Regolamento interno. Il Corso ha una durata di tre anni ed include le aree disciplinari di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Statistiche, Politiche e Sociali (Aree 11, 12, 13 e 14 secondo la classificazione ministeriale).
2. Il Corso prosegue il Programma di Dottorato istituito nel 2004, a seguito dell'accordo con i Dipartimenti di Economia e Management, Sociologia e Ricerca Sociale, Lettere e Filosofia e la Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 2 – Obiettivi

1. Secondo gli obiettivi generali stabiliti nell'art. 3 del Regolamento di Ateneo, il Corso di Dottorato in Studi Internazionali persegue le seguenti principali finalità:
 - a) formare studiosi competitivi sul mercato accademico e scientifico internazionale. I dottorandi acquisiranno la conoscenza teorica avanzata che consente di accedere a professioni internazionali, quali funzionari di organizzazioni non governative, carriere diplomatiche, professioni di alto livello in organizzazioni internazionali;
 - b) formare figure qualificate ed esperte, che, utilizzando le competenze acquisite durante il percorso dottorale, siano in grado di lavorare nei settori interdisciplinari che caratterizzano il Corso di Dottorato in Studi Internazionali, vale a dire le scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali;
 - c) istituire un innovativo programma di studi che fornisca le competenze giuridiche, economiche, socio-politologiche e storiche per la comprensione del contesto internazionale.

Art. 3 – Lingua del Corso

1. Lingua ufficiale del Corso di dottorato è l'inglese. I seminari, i corsi, il sito web, le verifiche intermedie e gli esami e la tesi di dottorato sono condotti in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue.
2. I dottorandi stranieri sono incoraggiati a imparare l'italiano durante la frequenza del dottorato.

3. Il bando di selezione e il regolamento del Corso di dottorato sono redatti in inglese e italiano. La traduzione deve assicurare la perfetta corrispondenza tra i due testi. In caso di eventuale discordanza tra le due lingue prevale il testo italiano.

Art. 4 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato: il Collegio dei Docenti (di seguito denominato anche "Collegio"); il Coordinatore e Vice-Coordinatore e il Comitato Esecutivo.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

1. I membri con diritto di voto del Collegio dei Docenti sono:
 - a) professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti alla Scuola di Studi Internazionali;
 - b) esperti provenienti da istituti pubblici e privati che collaborino con la Scuola di Studi Internazionali;
 - c) professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Università di Trento e di altre università ed esperti provenienti da istituti italiani e stranieri.
2. I membri appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti b) e c) non possono eccedere il 40% del numero totale dei componenti il Collegio.
3. I rappresentanti dei dottorandi in Studi Internazionali assistono alle riunioni limitatamente per i punti riguardanti l'andamento generale del dottorato e la didattica.
4. Su convocazione del Coordinatore, esperti che possono contribuire alle attività del dottorato possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Collegio o essere presenti a discussioni su punti specifici. In particolare:
 - a) il/la responsabile amministrativo/a del Corso di Dottorato e/o della Scuola, con il compito di coadiuvare il Coordinatore nella redazione del verbale;
 - b) i supervisor e 'advisor' dei dottorandi non facenti parte del Collegio, limitatamente al periodo in cui svolgono tale funzione.
5. Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio. La domanda di partecipazione al Collegio dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, elenco delle pubblicazioni ed una dichiarazione di non appartenenza o di compatibilità a Collegi di Dottorato in altri Atenei. Le dimissioni dal Collegio devono essere presentate in forma scritta.
6. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono.

7. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il budget, l'ammissione dei dottorandi agli anni successivi e agli esami finali, il bando di selezione del dottorato.
8. La convocazione delle riunioni è effettuata dal Coordinatore con congruo anticipo in modo da assicurare la presenza dei membri e contiene luogo e argomenti all'ordine del giorno delle sedute.
9. Tutti i membri sono tenuti a partecipare alle riunioni. L'assenza non giustificata di un membro del Collegio a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio dei docenti, mentre saranno conservate le funzioni di supervisore, qualora già assegnate in precedenza dal Collegio. La decadenza dovrà essere confermata con apposita delibera del Collegio.
10. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, sottratti gli assenti giustificati. Quando, in casi di urgenza, è richiesta una delibera del Collegio, e non è possibile convocare una riunione in tempo utile, le relative determinazioni possono essere assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri e salva ratifica delle decisioni assunte nella prima riunione utile.
11. Il Collegio decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
12. I verbali delle sedute sono redatti dal coordinatore con l'aiuto dell'assistente amministrativo del corso di dottorato.
13. Il Collegio svolge le funzioni indicate all'art. 12 comma 8 del Regolamento di Ateneo. Il Collegio può decidere di delegare parte o tutte le sue funzioni al Comitato Esecutivo.

Art. 6 – Coordinatore e Vice-Coordinatore

1. Il Coordinatore svolge le funzioni indicate all'art. 13 comma 5 del Regolamento di Ateneo e si accerta che il Collegio esegua i compiti indicati all'art 12 comma 8 del Regolamento di Ateneo.
2. Il Coordinatore è eletto per un periodo di tre anni e può essere rieletto una volta sola. Il Coordinatore deve essere un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilità, di seconda fascia, a tempo pieno, che presti servizio presso l'Ateneo di Trento.
3. Il Coordinatore nomina un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia (a tempo pieno) membri del Collegio, che prestino servizio presso l'Ateneo di Trento. In caso di assenza o impedimento il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore.

Art. 7 – Comitato Esecutivo

1. Su richiesta del Coordinatore, può essere istituito un Comitato Esecutivo composto da almeno 4 membri del Collegio, eletti in una singola elezione ed il cui mandato coincida con quello del Coordinatore. Il Comitato è composto dai membri dei principali settori disciplinari rappresentati nel Corso.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato Esecutivo segue le procedure indicate nell'art. 5 del presente regolamento.
3. Il Comitato Esecutivo assiste il Coordinatore nelle funzioni e compiti ad esso delegati dal Collegio dei Docenti. Il Comitato Esecutivo terrà informato regolarmente il Collegio riguardo lo svolgimento degli incarichi ad esso delegati.
4. Il Coordinatore può assegnare a singoli membri del comitato esecutivo compiti specifici riguardanti la gestione e organizzazione del Corso di dottorato.

Art. 8 – Supervisor

1. Per ogni dottorando, il Collegio nomina un supervisore e uno o più co-supervisor, di cui almeno uno di provenienza accademica. Le specifiche competenze del supervisore e del co-supervisore vengono definite dal Collegio dei docenti.
2. In generale, il supervisore assiste il dottorando nella formulazione degli argomenti di ricerca e nella stesura del programma di lavoro, incluso la definizione dei periodi di ricerca all'estero. Il supervisore garantisce la qualità del lavoro del dottorando, esprime un parere sulla richiesta di partecipazione del dottorando a conferenze, eventi e attività di carattere accademico, e controlla l'uso dei fondi di ricerca per tali scopi. Laddove non specificato diversamente dal Collegio dei Docenti, il co-supervisore è impegnato soprattutto a verificare che, al momento della consegna del lavoro finale, questo rispecchi gli standard scientifici richiesti da una tesi di dottorato.
3. Il supervisore e il co-supervisore sono nominati dal Collegio tra i membri del corpo docente dell'Ateneo di Trento. Il supervisore e il/i co-supervisore/i possono essere individuati anche esternamente al Collegio dei Docenti, fermo restando che almeno uno di essi deve appartenere all'ambito accademico. Qualora sia il supervisore sia il/i co-supervisore/i siano esterni al Collegio, almeno uno di loro deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo. In casi specifici, il supervisore e il co-supervisore possono anche non far parte all'Ateneo di Trento; tuttavia devono appartenere ad una delle categorie elencate nell'art 5 comma 1 del presente regolamento. Inoltre, il Collegio può nominare un 'advisor' che rappresenti una differente disciplina o area.

4. Prima del termine del primo anno accademico, ogni dottorando presenterà al Collegio la richiesta per l'assegnazione di un supervisore e del co-supervisore. Il dottorando dovrà acquisire la disponibilità del supervisore e del co-supervisore prima di presentare la richiesta (nella quale potrà indicare anche il nome di un eventuale 'advisor'). La richiesta deve essere approvata dal Collegio che, in caso di impossibilità del docente a svolgere le funzioni di supervisore o co-supervisore, propone al dottorando un docente alternativo. Se il dottorando non presenta la richiesta, il Collegio provvede a nominare un supervisore e un co-supervisore.
5. Il supervisore e il co-supervisore si assicurano che il dottorando osservi le norme fondamentali di buona condotta accademica, in modo da contribuire alla creazione di un ambiente professionale basato su rispetto e collaborazione reciproca, nel quale si agevoli la crescita scientifica e professionale degli studenti.
6. Il Collegio può revocare l'incarico di supervisore/co-supervisore o 'advisor' in caso di inadempienza.

Art. 9 – Organizzazione della didattica e della ricerca nel corso di dottorato

1. Il programma del corso prevede circa 200 ore di insegnamento strutturato, la maggior parte delle quali da effettuarsi nel primo anno. La didattica consiste dalle seguenti componenti che si integrano a vicenda:
 - nel primo anno, tutti i dottorandi insieme seguiranno corsi avanzati di approfondimento della metodologica di ricerca, quantitativa e qualitativa;
 - nel primo anno, tutti i dottorandi insieme seguiranno inoltre corsi nelle principali discipline alla base degli studi internazionali (giuridica, socio-politologica ed economica); in tali corsi multidisciplinari, la metodologia delle diverse discipline sarà applicata a specifici casi studio;
 - Il programma include, inoltre, la frequenza di seminari e Guest Lectures organizzati durante l'anno accademico, anche con partecipazione degli stessi dottorandi, nell'organizzazione e come discussants. Possono essere organizzate corsi e seminari specifici orientati all'applicazione 'pratica' (skills) delle competenze acquisite nei corsi di metodologia e di approfondimento disciplinare.
2. Nel secondo e terzo anno, i dottorandi si concentreranno sulla ricerca e sull'elaborazione della loro tesi di ricerca; singole attività e seminari possono essere organizzati per aiutare il loro lavoro di ricerca.
3. Academic Writing. Durante tutti i tre anni, si offriranno insegnamenti sulla scrittura accademica e professionale, sulla stesura di proposte di ricerca, di tesi e la disseminazione dei prodotti di ricerca attraverso presentazioni e pubblicazioni.

4. Infine, i dottorandi frequenteranno ulteriori attività organizzate dall'Ateneo per l'acquisizione di competenze 'trasversali' quali il finanziamento per la ricerca, la gestione di progetti di ricerca, il diritto d'autore e l'open access, nonché attività organizzate assieme a organizzazioni e enti partner, ad esempio Summer Schools.

Art. 10 – Periodi all'estero e stage

1. A partire dal terzo semestre, i dottorandi trascorrono uno o più periodi di ricerca presso istituti stranieri o organizzazioni internazionali.
2. Se tali periodi superano sei mesi, è necessaria l'approvazione del Collegio docenti, dopo che il supervisore abbia espresso parere favorevole circa la proposta del dottorando.
3. Il Collegio decide altresì sulla frequenza a stage e attività simili collegate al progetto di ricerca.

Art. 11 – Handbook

1. Sul sito del dottorato sarà pubblicato, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un Handbook con informazioni dettagliate sullo svolgimento del corso, sulle principali scadenze del programma e contenente ulteriori informazioni generali.

Art. 12 – Requisiti per l'ammissione

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato in Studi Internazionali sono stabiliti nell'art. 18 del Regolamento di Ateneo; inoltre, le scadenze e i criteri di selezione saranno indicati nel relativo bando, di cui all'art. 17 del medesimo regolamento.

Art. 13 – Esame di ammissione

1. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva in base a criteri di merito. Dopo una prima selezione basata sulla valutazione dei titoli che i candidati hanno indicato nella domanda di partecipazione, i candidati selezionati sosterranno un colloquio.
2. La commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato è designata dal Collegio e nominata dal Rettore.
3. L'ammissione al Corso di Dottorato in Studi Internazionali avviene in base alla graduatoria di merito redatta dalla competente Commissione fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando.

Art. 14 – Ammissione al secondo ed al terzo anno

1. Per essere ammesso all'anno successivo, ogni dottorando dovrà ottenere una valutazione almeno sufficiente nelle verifiche effettuate alla fine dei corsi e dei seminari previsti dal programma.
2. Alla fine del primo anno, i dottorandi dovranno, inoltre, aver difeso la proposta di ricerca nella Graduate Student Conference con giudizio positivo da parte della commissione preposta alla valutazione.
3. I dottorandi dovranno tenere traccia degli incontri di lavoro con il loro supervisore. Periodiche verifiche dell'avanzamento della tesi saranno effettuate attraverso la consegna delle parti della tesi, seguendo le scadenze previste dal programma.

Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo

1. Entro la fine dell'ultimo anno di corso, il dottorando presenta al Collegio docenti la richiesta di ammissione all'esame finale corredata da una relazione sulle attività svolte, che viene valutata dal Collegio, acquisito il parere del supervisore. Nella medesima istanza il dottorando indicherà anche se richiede l'assegnazione dell'etichetta aggiuntiva di Doctor Europaeus qualora sia in possesso dei requisiti necessari.
2. L'esame finale, che permette di conseguire il titolo di Dottore di Ricerca, richiede la preparazione di un lavoro di ricerca in inglese, la tesi di dottorato, la sua valutazione positiva da parte di due referee esterni e la presentazione pubblica della stessa davanti a una commissione con discussione e domande.
3. Per le modalità dettagliate relative allo svolgimento della valutazione della tesi di dottorato e dell'esame finale si rinvia alla disciplina del Regolamento di Ateneo nonché alla descrizione articolata nel Handbook.

Art. 16 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il Corso di Dottorato prevede un impegno esclusivo e a tempo pieno; la frequenza ai corsi e seminari è obbligatoria. A parte i periodi di ricerca all'estero e la partecipazione a conferenze approvate dal supervisore, l'assenza deve essere debitamente giustificata nei confronti del Coordinatore (e supervisore).
2. Come disposto dall'articolo 25 del Regolamento di Ateneo, i dottorandi sono tenuti a rispettare gli altri dottorandi e lo staff della Scuola di Studi Internazionali, ed a seguire le regole condivise del corretto comportamento accademico. A tal fine i dottorandi sottoscrivono l'Honor Code Agreement impegnandosi

a rispettare il Codice di Onore adottato per la Scuola di Studi Internazionali.¹

3. Il Coordinatore, qualora riceva lamentele, può prendere provvedimenti sanzionatori, come anche proporre al Collegio la sospensione dal Corso di Dottorato del dottorando che ha tenuto un comportamento scorretto.
4. I dottorandi possono svolgere un numero limitato di ore di attività didattica integrativa, quali tutoraggio e didattica complementare per gli studenti della laurea. Tali ore, che devono essere approvate dal coordinatore, previo parere positivo del supervisore, di norma non possono essere più di 40 per anno accademico e devono essere compatibili con gli impegni del dottorato. I dottorandi dovranno svolgere prioritariamente le attività didattiche attivate dalla Scuola di Studi Internazionali, come indicato dai Coordinatori dei corsi di studio interessati e/o dal Coordinatore alla didattica della struttura. La mancata disponibilità a svolgere tali attività verrà considerata nella valutazione di eventuali ulteriori richieste di attività didattica.
5. Il Collegio può approvare tirocini o prestazioni di lavoro occasionale, qualora siano ritenute compatibili con le attività del dottorato, previa motivata richiesta del dottorando e parere positivo del supervisore.

Art. 17 – Fondi per la ricerca e servizi a disposizione dei dottorandi

1. Budget per la ricerca.

L'utilizzo di fondi destinati alla ricerca dei dottorandi, ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento di Ateneo, in particolare per la partecipazione a conferenze e seminari o altri eventi di interesse scientifico e di breve durata, deve essere approvato dal Coordinatore a seguito del parere positivo del supervisore o advisor.

2. Maggiorazione della borsa.

Per periodi di ricerca all'estero della durata superiore ad un mese, la borsa viene aumentata secondo il Regolamento di Ateneo (la maggiorazione della borsa ha lo scopo di coprire le spese vive o comunque più alte, incluso il viaggio da e per Trento). Durante tali lunghi periodi di ricerca, è anche possibile utilizzare i Fondi per la Mobilità, secondo il par. 17.1 del presente regolamento

3. Per la durata del corso, i dottorandi hanno a disposizione un'aula dottorandi dotata di computer, stampante/scanner, connessione internet ed accesso WiFi. I dottorandi hanno anche accesso alla Biblioteca universitaria e ai servizi ad essa connessi, come ai vari insegnamenti offerti dal Centro Linguistico.

¹ Adottato dalla Scuola di Studi Internazionali con delibera del collegio dei docenti del 25 febbraio 2016.



Art. 18 – Prima applicazione e modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento si applica dal 1° novembre 2022 e a partire al XXXVIII ciclo di dottorato. Ai Corsi di Dottorato antecedenti al 38° ciclo, si applica il previgente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 383 del 4 luglio 2013 e ss.mm, a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 25 comma 2, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del Regolamento emanato con D.R. n. 250 del 11 marzo 2022.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo ogni modifica al presente Regolamento, deve essere approvata preliminarmente dal Collegio dei docenti del Corso e successivamente dal Consiglio della Scuola in Studi Internazionali ed è sottoposta al parere del Nucleo di Valutazione e alla delibera del Senato Accademico ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 5, ed entrerà in vigore dalla data della pubblicazione sul sito Web del Corso di Dottorato in Studi Internazionali, dopo approvazione.

Art. 19 – Regolamentazione nazionale e di Ateneo

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale ed al Regolamento di Ateneo.